

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2023, n. 937

**Puglia Life Science Foundation. Modifica statuto.**

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrativo, dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

**CONSIDERATO CHE:**

- Con DGR 1930 del 22/12/2022:

1. è stata approvata la costituzione della fondazione denominata "Puglia Life Science Foundation" (di seguito denominata Fondazione);
2. è stata approvata la dotazione finanziaria della Fondazione;
3. è stato approvato lo statuto della Fondazione.

Nelle more dell'effettiva costituzione della fondazione si rende necessario integrare ed effettuare delle variazioni allo Statuto della Fondazione, prevedendo le seguenti modifiche:

A. Sostituire l'art.10 con il seguente articolo:

Art.10 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e presiede il Consiglio di Amministrazione;
2. In caso di assenza, il Presidente può nominare un suo delegato;
3. al Presidente non possono essere attribuite deleghe di gestione.

B All'art. 11, c. 1, lett. f) le parole "al Presidente o" sono eliminate.

C All'art. 11, c. 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire al Direttore Generale procure per singoli atti o categorie di atti, delegando, nei limiti dei poteri statutari, anche l'uso della firma della Fondazione.

D) All'art. 12, lett. d) sostituire la parola "Presidente" con "Consiglio di Amministrazione".

Le modifiche proposte costituiscono parte integrante della nuova versione dello statuto della Fondazione, di cui all'allegato A del presente atto.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

**Garanzie di riservatezza**

*La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.*

**Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:

diretto       indiretto       neutro

**Copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a), della l.r. n. 7/97 propone alla Giunta:

1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la modifica dell'art.10 dello statuto della Fondazione nella formulazione indicata in narrativa;
3. di approvare la modifica dell'art.11 dello statuto della Fondazione nella formulazione indicata in narrativa;
4. di approvare la modifica dell'art.12 dello statuto della Fondazione nella formulazione indicata in narrativa;
5. approvare il nuovo testo dello statuto della Fondazione, allegato sub A alla presente e che ne costituisce parte integrante;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Funzionario Istruttore  
Giuseppe Grisorio

Dirigente Servizio Amministrativo  
Marina Massaro

Direttore Amministrativo del Gabinetto  
Giuseppe Savino

Segretario Generale della Presidenza  
Roberto Venneri

Presidente della Giunta  
Michele Emiliano

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la modifica dell'art.10 dello statuto della Fondazione nella formulazione indicata in narrativa;
3. di approvare la modifica dell'art.11 dello statuto della Fondazione nella formulazione indicata in narrativa;
4. di approvare la modifica dell'art.12 dello statuto della Fondazione nella formulazione indicata in narrativa;
5. di approvare il nuovo testo dello statuto della Fondazione, allegato sub A alla presente e che ne costituisce parte integrante;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta  
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta  
RAFFAELE PIEMONTESE



GIUSEPPE  
DOMENICO  
SAVINO  
30.06.2023  
08:31:45  
UTC

Allegato A

alla proposta di Deliberazione DAG\_DEL\_2023\_00026

## FONDAZIONE "PUGLIA LIFE SCIENCE"

### STATUTO

#### Disposizioni generali

##### Art. 1 – Denominazione

1. E' costituita, una Fondazione di partecipazione denominata "Puglia Life Science Foundation", qui di seguito indicata come "Fondazione".
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 c.c. e sulla base del riconoscimento che sarà acquisito ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, non ha fini di lucro e opera prevalentemente nel territorio della Regione Puglia.
3. La Fondazione persegue gli scopi di cui al successivo art. 2, nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Gli eventuali proventi, le rendite e utili derivanti dalla svolgimento delle attività sono utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.
4. Il presente Statuto è approvato dalla Giunta Regionale della Regione Puglia.
5. La Regione esercita le funzioni di indirizzo delle attività della Fondazione, secondo le modalità previste nell'art. 17 del presente Statuto.
6. La Fondazione ha sede a Bari. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, agenzie, succursali, filiali ed uffici, centri di ricerca, laboratori, prevalentemente sul territorio pugliese.
7. La durata della Fondazione è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con deliberazione dei Soci Fondatori. Tale durata dovrà essere comunque prorogata per tutto il tempo necessario per l'adempimento di tutti gli impegni assunti dalla Fondazione per la realizzazione del proprio scopo.

##### Art. 2 – Scopi

1. La Fondazione è un ente funzionale ai progetti innovativi in materia di Medicina di Precisione della Regione Puglia.
2. Gli scopi della Fondazione sono:
  - a) sviluppare nuovi approcci diagnostici e terapeutici basati sulle nanotecnologie per applicazioni di Medicina di Precisione nei settori dell'oncologia e delle malattie neurodegenerative;
  - b) sviluppare nuovi materiali e dispositivi per terapie cellulari e genetiche;
  - c) sviluppare diagnostica precoce non invasiva;
  - d) attività di ricerca e sviluppo nel settore delle scienze della vita nell'ambito di progettualità europee ed Italiane;

- e) creare l'ambiente più favorevole alla crescita di una nuova generazione di medici nanotecnologi, con specifiche skills all'interfaccia tra ricerca di base e clinica;
- f) favorire lo sviluppo delle imprese locali già esistenti e sostenere la nascita di nuove imprese nel settore; g) favorire l'attrazione di opportunità finanziarie e di investimento su scala nazionale ed internazionale.
- h) promuovere iniziative di sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della tutela della proprietà intellettuale e della nascita di nuova imprenditorialità;
  - i) promuovere o partecipare, nell'interesse della Regione Puglia, a società, consorzi, enti pubblici, associazioni o fondazioni che condividono gli scopi della "Puglia Life Science Foundation", nonché a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero;
  - j) promuovere l'internazionalizzazione delle attività di ricerca tramite la gestione di appositi servizi e la partecipazione a iniziative congiunte con altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, comunitari stranieri o internazionali.

### **Art. 3 - Attività**

L'integrazione tra le politiche di ricerca e innovazione e le politiche connesse alle sfide sociali si realizza attraverso la cooperazione basata su una visione condivisa e su obiettivi comuni che promuovano sinergie evitando sovrapposizioni, in modo da ottenere risultati che soddisfino le esigenze dei cittadini, la complementarità tra le azioni pubbliche e private, attivando al tempo stesso gli strumenti a sostegno dell'Innovazione e riducendo il time to-market dei risultati della ricerca, l'aumento del numero di risultati positivi, riducendo la complessa burocrazia e superando la frammentazione e lo sviluppo di azioni comuni di programmazione che contribuiscano a ridurre gli ostacoli in tutte le fasi della catena dell'innovazione.

I progressi conseguiti dal processo di open innovation attivato dalle azioni pilota e il complessivo impatto devono essere assicurati al partenariato, ai principali stakeholder e all'intera comunità pugliese.

La "Puglia Life Science Foundation" è un Hub di ricerca nel settore della Medicina di Precisione mediante approcci innovativi basati sulle nanotecnologie e la traslazione dei risultati nella prevenzione e nel trattamento dei tumori e delle malattie neurodegenerative. Ciò mira ad inserire la Puglia in un futuro network italiano di poli di eccellenza nel settore Biopharma, come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per affrontare con approcci di ultima generazione patologie oncologiche e neurologiche.

La "Puglia Life Science Foundation" si propone di essere di supporto ad attività gestionali-amministrative, attività scientifiche, attività di alta formazione e specialistica, alle attività imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico (start-up, spin-off, etc) radicate sul territorio pugliese, che possano sviluppare a livello industriale i risultati della ricerca traducendoli in prodotti accessibili sul mercato e, quindi, ai clinici e ai pazienti, con significative ricadute occupazionali. Tale aspetto, in linea con gli obiettivi del PNRR, beneficerà e s'integrerà con il programma coordinato a livello regionale di incubazione/accelerazione di iniziative di imprenditoria innovativa finalizzato alla creazione di un ecosistema di competenze in ambito scientifico, manageriale, economico e giuridico capace di valorizzare il know-how acquisito in prodotti finiti spendibili sul mercato.

### **Art. 4 – Patrimonio e fondo di dotazione**

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione permanente di euro 30.000,00 (EURO TRENTA MILA/00) conferito dalla Regione Puglia ed eventualmente dagli altri Fondatori e depositati presso un Istituto Bancario in denaro o in buoni del tesoro;

b) dagli apporti in denaro o in natura dei Soci Fondatori, nella misura che l'atto costitutivo o, nell'ipotesi di cui al successivo art. 6, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione stabilisce sia destinata al patrimonio;

c) dagli apporti in denaro o in natura dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti ordinari;

d) dai beni mobili ed immobili, denaro compreso, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio, previa approvazione espressa dalla Regione Puglia, che si considera comunque acquisito decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;

e) dagli accrescimenti, interessi e frutti delle attività patrimoniali;

f) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del patrimonio;

g) dagli utili, o dai contributi derivanti dalle contribuzioni di cui agli artt. 6-7, che il Consiglio di Amministrazione decida di imputare a patrimonio;

h) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

#### **Art. 5 - Fondo di gestione**

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dagli apporti dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti ordinari nella parte non espressamente destinata a patrimonio;

b) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

c) dai contributi, donazioni, lasciti o altre elargizioni effettuate da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che non siano destinati a incremento del patrimonio;

d) dai proventi delle attività proprie della Fondazione e dagli utili non espressamente destinati a incremento del patrimonio;

e) dai proventi derivanti da finanziamenti di progetti coerenti con le attività della "Puglia Life Science Foundation", attraverso protocolli con le Università, i Consorzi, Enti di Ricerca e Enti Pubblici.

#### **Art. 6 – Soci Fondatori**

1. Sono Soci Fondatori i soggetti che partecipano all'atto costitutivo della Fondazione.
2. I Soci Fondatori possono proporre che i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse della Regione Puglia da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

#### **Art. 7 - Partecipanti**

##### Partecipanti Istituzionali

1. La qualifica di Partecipante Istituzionale può essere conferita alle persone giuridiche, private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono in maniera significativa e continuativa al patrimonio della Fondazione su base annuale o pluriennale mediante apporti, in denaro o in natura, ivi compresi i contributi in termini di know how, nella misura e secondo le modalità stabilite all'uopo dalla Fondazione. L'attribuzione della qualifica di Partecipante Istituzionale è deliberata nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su richiesta del soggetto interessato alla contribuzione, previo motivata

valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che si considera comunque acquisito decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La qualifica di Partecipante Istituzionale permane per i periodi stabiliti all'uopo dalla Fondazione.
3. I Partecipanti Istituzionali possono proporre che i loro apporti siano utilizzati per iniziative di specifico interesse della Regione Puglia da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

#### Partecipanti ordinari

4. La qualifica di Partecipante ordinario può essere conferita alle persone giuridiche, private, che, condividendone gli scopi, contribuiscono al patrimonio della Fondazione in via non continuativa con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo. L'attribuzione della qualifica di Partecipante ordinario è deliberata nella prima seduta utile dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su richiesta del soggetto interessato alla contribuzione, che si considera comunque acquisito decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, inoltrata al Direttore Generale a cura del Presidente della Fondazione.

5. La Fondazione può determinare, con regolamento, l'eventuale suddivisione dei Partecipanti in base alla contribuzione ed allo scopo, nonché i criteri per determinare la durata della qualifica.

6. I Partecipanti possono proporre che i loro contributi siano utilizzati per iniziative di specifico interesse della fondazione da attuarsi nel rispettivo territorio o settore di riferimento.

7. Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali e/o dei Partecipanti ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto ed eventuali regolamenti, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti secondo quanto stabilito nel presente statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; 4
- d) nell'ipotesi di enti e/o persone giuridiche: - estinzione a qualsiasi titolo; - apertura di procedura di liquidazione; - fallimenti e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8. I Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti ordinari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino al momento del recesso.

#### **Art. 8 - Gli Organi**

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Direttore Amministrativo;
- e) il Direttore Scientifico;

f) il Collegio dei revisori dei conti ovvero il revisore unico;

g) il Collegio Scientifico.

2. La durata degli organi della Fondazione, nonché le norme per la nomina e il loro funzionamento, sono stabilite negli articoli seguenti del presente Statuto.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, gli organi suindicati continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

#### **Art. 9 - Consiglio di Amministrazione**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) e un massimo di 9 (nove) componenti, compreso il Presidente pro tempore il cui numero minimo viene nominato dai soci fondatori come segue: - il Presidente e tre componenti nominati dalla la Giunta Regionale; - un componente nominato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); - un componente è il Rettore pro tempore dell'Università del Salento o suo delegato; - un componente è il Rettore pro tempore dell'Università di Bari o suo delegato.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni rinnovabili, per due mandati.

3. Il Consiglio di Amministrazione fissa per i propri componenti l'eventuale gettone di presenza e/o rimborso spese nel rispetto di quanto previsto da leggi, decreti e regolamenti vigenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati per la definizione di problematiche specifiche rientranti nello scopo istituzionale della Fondazione, determinandone il numero dei componenti, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e l'eventuale remunerazione dei suoi membri, come da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, in qualità di Segretario verbalizzante.

#### **Art. 10 – Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante della fondazione e presiede il Consiglio di amministrazione;

2. In caso di assenza, il Presidente può nominare un suo delegato;

3. Al Presidente non possono essere attribuite deleghe di gestione.

#### **Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione compete la supervisione sull'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio:

a) approva, sulla base delle linee guida definite dalla Regione e sentiti gli organi direttivi - il Direttore Generale, il Direttore Scientifico - e il Collegio Scientifico, il programma triennale e/o il programma annuale;

b) approva il bilancio dell'esercizio in conformità alle disposizioni, in quanto compatibili, del codice civile in tema di bilancio delle società per azioni; il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, che coincide con l'anno solare;

c) determina periodicamente la misura dei contributi necessari per acquisire la qualifica di Socio Fondatore, Partecipante Istituzionale e Partecipante ordinario;

d) delibera l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, dei lasciti, nonché l'acquisto e l'alienazione di immobili;

e) dispone in ordine alla destinazione dei risultati della gestione;

f) può delegare i propri poteri, con l'eccezione di quelli indicati nei punti che precedono a singoli Consiglieri per la cura di particolari iniziative, settori o territori, per materie e tempi definiti;

g) approva le modifiche dello Statuto della Fondazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una volta conclusa la procedura di cui al precedente art. 1, comma 4;

h) il Consiglio di Amministrazione può, altresì, conferire al direttore generale procure per singoli atti o categorie di atti, delegando, nei limiti dei poteri statutari, anche l'uso della firma della Fondazione.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Direttore Generale, di sua iniziativa o insieme al Presidente, qualora ne faccia richiesta motivata almeno da due suoi componenti.

3. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare ed è comunicata ai Consiglieri, presso il rispettivo domicilio, almeno cinque giorni prima della riunione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, questo termine può essere ridotto a due giorni.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'adunanza e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza e dove deve pure trovarsi il segretario dell'adunanza, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.

#### **Art. 12 – Il Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione dalla Giunta Regionale, che ne determina il compenso nel rispetto della vigente normativa. Il compenso deve essere determinato nei limiti di quanto previsto per il compenso di Dirigente di I fascia degli Enti Ministeriali. E' a capo della struttura gestionale organizzativa e del personale, provvede al coordinamento funzionale dell'attività della Fondazione ed assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione. Il Direttore Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.

2. Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale, che abbia maturato esperienza, almeno quinquennale, in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

3. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni vengono adempiute provvisoriamente dal Direttore Amministrativo, dal quale si applicano le medesime disposizioni relative al

Direttore Generale. Inoltre egli dirige, coordina e realizza l'attività della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base degli indirizzi generali, del piano generale e dei piani operativi e dei bilanci deliberati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Direttore Generale:

- a) predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- d) collabora con il Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- e) coordina e sovrintende alla gestione delle risorse umane di cui la Fondazione si avvale con tutti i conseguenti poteri e responsabilità;
- f) svolge le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente previste dal presente statuto e demandati dal Consiglio di Amministrazione;
- g) In sinergia con il Direttore Scientifico, definisce le relative attività tecnico scientifiche;
- h) assume poteri di firma nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuitigli dal presente Statuto;
- i) si avvale delle funzioni di un Direttore Amministrativo da egli designato; Il Direttore Generale dura in carica sino alla durata del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 13 - Direttore Scientifico**

1. Il Direttore Scientifico è designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e collabora con il Direttore Generale riguardo le attività tecnico scientifiche della Fondazione. In particolare collabora con il Direttore Generale per le seguenti attività:

- a) predisporre il programma annuale e/o triennale delle attività ed individuare gli obiettivi generali, di budget e l'attuazione tecnico-operativa degli stessi;
- b) le articolazioni organizzative comprese nell'area tecnico-scientifica, anche in riferimento al Sistema Gestione Qualità, tramite apposito Servizio;
- c) gestire progetti tecnico-scientifici con valenza regionale e nazionale;
- d) sviluppare obiettivi di piani, iniziative e programmi volti alla promozione della Fondazione in campo tecnico scientifico;
- e) individuare gli standards qualitativi da rispettare nell'erogazione dei servizi gestiti;
- f) sviluppare iniziative di ricerca e studio che voglia intraprendere, mantenere stretti rapporti con il mondo scientifico ed accademico e di garantire la presenza della Fondazione in simposi ed altre manifestazioni;
- g) perseguire obiettivi di sviluppo delle competenze tecnico-scientifiche, partecipando alle politiche generali di gestione delle risorse umane con specifici piani di aggiornamento e formazione professionale.
- h) sviluppare un sistema di qualità ed all'accREDITAMENTO delle strutture laboratoristiche;

2. Il Direttore Scientifico partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Scientifico, in caso di assenza o impedimento, è sostituito di norma, da un Direttore di Dipartimento o da un Dirigente dell'area Sanitaria, Professionale e Tecnica designato dal Direttore Generale su proposta dello stesso Direttore Scientifico.

4. Il Direttore Scientifico dura in carica sino alla durata del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 - Direttore Amministrativo**

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Direttore Generale della Fondazione.

2. Il Direttore Amministrativo collabora con il Direttore Generale per l'attività amministrativa finanziaria e contabile della Fondazione.

3. Il Direttore Amministrativo partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Amministrativo dura in carica sino alla durata del Direttore Generale.

5. Il compenso del Direttore Amministrativo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Direttore Generale, equiparato a quanto stabilito per il compenso di Dirigente di II fascia degli Enti Ministeriali.

#### **Art. 15 - Collegio dei revisori dei conti**

Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dalla Giunta Regionale, è l'organo di controllo interno della Fondazione. Ad esso sono attribuiti i compiti di controllo sulla gestione contabile, in analogia a quanto previsto per i sindaci in tema di società per azioni per le quali non sia obbligatorio l'esercizio del controllo contabile da parte di un revisore esterno.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, dura in carica tre esercizi e può essere rinominato;

2. Il Presidente del Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione. I componenti effettivi e supplenti del Collegio sono designati dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente dell'organo di revisione degli Enti strumentali della Regione Puglia;

3. Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso Istituzioni Pubbliche;

4. Ai componenti effettivi del Collegio dei revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in base alle disposizioni di legge;

5. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli revisori, in apposito libro;

6. Il libro è tenuto, a cura del Collegio dei revisori, nella sede della Fondazione. Il Collegio dei revisori trasmette almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione una relazione sulla propria attività di controllo, per quanto di competenza;

7. I componenti del Collegio dei revisori possono partecipare alle riunioni, su invito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

8. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di dotarsi di un unico revisore nominato dalla Regione Puglia.

**Art. 16 – Collegio Scientifico**

1. Il Collegio Scientifico è un organo con finalità esclusivamente consultiva, che svolge una funzione tecnico-cognitiva rispetto alle iniziative assunte dalla Fondazione. E' composto da esperti di chiara fama nelle materie di interesse della Fondazione. I componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Concorrono all'indirizzo dell'attività della Fondazione attraverso la redazione di pareri e suggerimenti non vincolanti.
2. I componenti del Collegio Scientifico eleggono al proprio interno un coordinatore.
3. Il Collegio si riunisce prima dell'approvazione della programmazione di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 11 del presente Statuto, o su richiesta del Direttore Scientifico, sentito il parere del Direttore Generale.
4. Fa pervenire al Consiglio di Amministrazione le proprie osservazioni e suggerimenti ad hoc in linea con le azioni scientifiche della Fondazione in tempo utile affinché possano essere valutate dal Direttore Scientifico e dal Direttore Generale.
5. I componenti del Collegio hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

**Art. 17 - Personale**

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione può impiegare personale proprio secondo tutte le forme di collaborazione previste dalla legge e può impiegare, con il consenso degli Enti interessati, personale dipendente degli Enti Fondatori assicurando un compenso di natura accessoria e variabile.

**Art. 18 - Scritture contabili e di bilancio**

1. La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 e dalle vigenti disposizioni.
2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, dal Consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. L'esercizio finanziario della Fondazione corrisponde all'anno solare.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, a cura degli amministratori, alla Regione Puglia.
4. Il bilancio preventivo è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente.

**Disposizioni finali****Art. 19 - Scioglimento e liquidazione**

La Fondazione può essere sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa, previa approvazione della Regione e degli altri Fondatori, cui spetta la nomina di uno o più liquidatori. Per l'eventuale devoluzione del patrimonio si fa riferimento a quanto disposto dal codice civile e alle norme in materia

**Art. 20 - Norma finale**

In sede di prima applicazione:

1. Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Scientifico rimangono in carica cinque anni rinnovabili una sola volta, indipendentemente dalla durata del CDA.

2. Il Collegio dei Revisori può essere monocratico.

3. Il compenso del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo, per il risparmio della spesa, è previsto in Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) annui (al netto di tutti gli oneri) per il Direttore Generale ed Euro 30.000,00 (euro trentamila/00) annui (al netto di tutti gli oneri) per il Direttore Amministrativo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano la disciplina dettata dal Codice Civile per le fondazioni riconosciute.